

Allegato 1

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA). CODICE CIG 7817968748

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato disciplina l'appalto del servizio di Brokeraggio assicurativo. La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è il D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni - attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa.

2. Il Broker si impegna a fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente, compresa l'analisi dei rischi e l'affiancamento nell'attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;

b) Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L. ed in linea con innovazioni legislative e di miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture e di nuove clausole contrattuali;

c) Redazione dei capitolati tecnici di gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara comprensiva della redazione di una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni tipologia di polizza, per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza, ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da esigenze dell'Ente. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;

d) Assistenza nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate, strutturate in base alle reali necessità del Comune, fermo restando l'assoluta autonomia decisionale dell'Ente e la piena titolarità dei contratti assicurativi;

e) Monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente finalizzato all'ottimizzazione costi/benefici, con proposte di aggiornamenti e modifiche al programma stesso.

f) Supporto alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico; notifica delle scadenze di pagamento con almeno 30 giorni di anticipo. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con questa gara.

g) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici.

h) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione.

i) Gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, anche se verificatisi precedentemente all'aggiudicazione della presente gara e pendenti al conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza quindicinale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli

obblighi derivanti dai contratti in essere ed evidenziando eventuali disfunzioni. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte), in particolare dovrà essere posta particolare attenzione ad una celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini ed ad una diminuzione delle riserve da parte delle compagnie assicuratrici.

Sinistri Attivi: Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cosiddetto Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;

Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.

Sinistri Passivi: In particolare, il Broker su richiesta dell'Ente si rende disponibile ad esprimere parere in ordine alle liquidazioni di sinistri sotto o soprasoglia in favore dei terzi ovvero al "rigetto" delle richieste da parte delle compagnie sulla base della documentazione richiesta dall'Ente e messa a disposizione delle Compagnie assicuratrici.

j) Produzione di reportistica per ogni polizza, con frequenza perlomeno semestrale, relativa sia alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti, ecc.) con riferimento, per quanto riguarda la polizza RCT, alle strade comunali oggetto del sinistro.

k) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.

l) Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto.

m) Formazione ed aggiornamento, presso la sede del Comune di Pioltello, del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.

n) Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine.

o) Consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio.

p) Individuazione, se richiesto, di compagnie assicurative in grado di fornire sponsorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune, per le quali si renda necessaria la copertura assicurativa.

q) rilascio di pareri in merito a garanzie assicurative prestate da terzi a favore dell'ente.

3. Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento ad informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza, ed in particolare:

- Informazioni relativi ai dati contabili di ogni singola polizza;
- Elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- Per rendere più fruibili i dati sopra indicati, la gestione automatizzata dovrà prevedere codifiche adeguate, da concordarsi, compatibili con le banche dati del Comune;
- Tutta la documentazione elencata nei punti da a) ad o) dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente.

4. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

5. Le agenzie di brokeraggio potranno, comunque, indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati e le eventuali condizioni migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa.
6. In ogni caso il broker sarà tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato in sede di offerta.
7. Interazione con l'attuale Broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze.

ART. 2 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il Comune di Pioltello sta procedendo con l'affidamento dei servizi assicurativi. Tutte le polizze in elenco avranno efficacia dalle ore 24 del 30 giugno 2019 alle ore 24 del 31 dicembre 2022. La base d'asta per l'affidamento dei servizi assicurativi, che sarà oggetto di offerta economica da parte dei concorrenti, suddivisa per tipologia di polizza è la seguente:

ASSICURAZIONE PREMIO ANNUO

Polizza RCT/O € 110.000,00
Polizza RC Patrimoniale € 10.000,00
Polizza Tutela Legale € 10.000,00
Polizza Infortuni € 5.500,00
Polizza ALL RISK € 33.000,00
Polizza RCA Libro matricola € 13.000,00

TOTALE € 181.500,00

Si precisa che i premi annui, indicati nella tabella come sopra indicata, non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative ad eventi di modesta entità.

ART. 3 - DURATA SERVIZIO

1. Il servizio ha durata dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2023.
2. Dalla data sopraindicata, il Broker risultato aggiudicatario dovrà dare avvio alla completa gestione del servizio, secondo quanto stabilito nel programma indicato al precedente art. 1.
3. Con l'agenzia di brokeraggio aggiudicataria verrà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa, le cui spese verranno poste a totale carico dell'agenzia stessa.
4. L'incarico cesserà, in ogni caso, di produrre effetti, automaticamente e con decorrenza immediata, nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico delle Imprese di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, e in caso di scioglimento o di liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
6. L'ente comunque si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico qualora si accertasse il ripetersi di grave inadempienza da parte del Broker

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Pioltello alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto i compensi del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione.
2. La provvigione è fissa e così determinata:
 - a) coperture assicurative Rami Diversi (esclusa RCA e Kasko) - provvigione **8,00%**
 - b) coperture assicurative RCA e Kasko - provvigione **3,00%**.
3. La percentuale di provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative. Al riguardo si precisa che il Broker non potrà

chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello indicato dal presente capitolato.

4. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula di contratti di assicurazione.

5. Si precisa che ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore massimo del presente appalto per tutto il periodo di durata è stimato in € 62.415,00 calcolato sulla base d'asta dei premi per ogni singola polizza di cui all'art. 2 del presente CSA.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il Broker aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 6- PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

1. Il Comune di Pioltello provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

2. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Pioltello le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, la messa in copertura avverrà con l'avvenuto pagamento del premio documentato dal mandato di pagamento emesso dall'Ente, riportante l'indicazione del numero e della data del documento contabile.

3. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Al Broker sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 7- RESPONSABILITÀ DEL BROKER

1. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado di impegnare l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

2. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

3. È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

4. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

5. Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Amministrazione.

6. Si farà carico di tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

7. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

8. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

9. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto

che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali previsti dal D. Lgs. 209/2005, della quale dovrà fornire copia all'Ente.

10. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

11. Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Pioltello;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- garantire la fattibilità delle sue proposte, in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie in relazione ai rischi afferenti il Comune, con conseguente responsabilità in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;
- assumere a proprio carico spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché i rischi che dal medesimo possono derivare;
- mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

ART. 8- REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE

1. Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

2. Il referente il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte dell'Amministrazione Comunale, in caso di urgenza.

3. Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

4. Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare ad inizio contratto la casella di Posta Elettronica che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni con il Comune inerenti la gestione stessa del contratto. Il Referente dovrà garantire entro 24 ore via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta ed entro 48 ore dalla richiesta, la propria presenza presso la sede dell'Amministrazione:

ART. 9 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto presentato in sede di offerta e nel contratto.

2. Il Comune di Pioltello potrà, pertanto, esaminare tutta la documentazione relativa all'affidamento e l'aggiudicatario dovrà fornire ogni necessaria assistenza per consentire un'esatta valutazione dell'andamento del servizio.

3. Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker aggiudicatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 20 - Penalità e risoluzione del contratto -, il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che impediscono di rispettare l'offerta tecnica presentata.

ART. 10- GARANZIE

1. Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5,5 milioni di euro, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi

dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

2. L'Amministrazione comunale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

3. I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

4. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'inadempienza da parte del Broker aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno.

2. Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune.

3. Il Comune si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente articolo.

4. Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente nell'ipotesi prevista dall'art. 3 del presente capitolato.

5. La stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, da parte di Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455, della L. 296/2006, tramite le quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi, costituirà condizione risolutiva del contratto.

ART.12- SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto al Broker aggiudicatario i cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART.13 – RECESSO UNILATERALE

1. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere, in qualunque momento, mediante disdetta a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Il recesso avrà effetto dopo 3 mesi dalla data di invio della PEC.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Prima della stipula del contratto di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva prevista nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, comma 3.

3. Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- 4. La garanzia può essere ridotta del 50% qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
- 5. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al Disciplinare di Gara, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 7. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 8. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

ART.15- DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Pioltello ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire alcunché nei confronti del Comune stesso.
2. Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto in forma pubblica amministrativa, nonché le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
3. Per quanto non espressamente indicato in questo capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici al D. Lgs. 50/2016, nonché al D. Lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell'ordinamento.

ART. 16- PERSONALE

1. Il Broker aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.
2. Il Broker aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
3. Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie in ordine al presente contratto è competente il Foro di Milano.

ART. 18- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 30 GIUGNO 2003, N. 196 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO U.E. 679/2016.

1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 esclusivamente nell'ambito del presente contratto; il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pioltello. Si informa che il Comune di Pioltello ha provveduto a nominare il Dpo nella persona dell'Avv. Salomoni (tutte le informazioni sono reperibili nell'area dedicata del sito all'indirizzo www.comune.pioltello.mi.it)
2. Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie dott. Franco Bassi.

ART. 19- RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Broker aggiudicatario riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

a) mancata esecuzione in tutto o in parte delle prestazioni previste dall'art. 1 comma 2 del presente capitolato, € 300,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

b) mancata presentazione - entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze - del nuovo programma assicurativo del Comune, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

c) mancata notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alle compagnie per conto del Comune di Pioltello: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

d) mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art. 8 nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica; € 200,00 per ogni mancata reperibilità;

e) mancato rispetto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara:

- composizione dello staff tecnico dedicato al Comune: € 500,00 per ogni inosservanza di quanto indicato nella relazione tecnica;

- corsi di formazione presso la sede del Comune di Pioltello per il personale: € 300,00 per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;

- migliorie offerte: € 500,00 per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica.

2. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a) cause di forza maggiore dimostrate; b) cause imputabili al Comune.

3. I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

4. Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

5. L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, l'Amministrazione procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

6. Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker aggiudicatario a mezzo PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;

b) nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;

c) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

d) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;

e) cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

f) il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

8. La stipula di apposite convenzioni, di cui all'art. 26 della L. 488/1999, da parte di Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, c. 455, della L. 296/2006, tramite le quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi, costituirà condizione risolutiva del contratto.

ART. 21- SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

1. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

2. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'onori, si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.